

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 18/10/2024

A tutte
le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n.9

Oggetto: **IN ARRIVO IL BONUS NATALE: A CHI SPETTA E A QUALI CONDIZIONI**

RIFERIMENTI

- **Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in Legge 7 ottobre 2024, n. 143**
- **Agenzia delle Entrate, Circolare 10 ottobre 2024, n. 19**

Nelle more dell'introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità previsto dall'art.5, comma 1, lettera a), numero 2.4) della Legge n. 111/2023 (Legge Delega per la riforma fiscale), la Legge n. 143/2024 di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, all'art. 2-bis, introduce,

per il 2024, una indennità una tantum (c.d. bonus Natale)

- pari a **100 euro netti** da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno,
- a favore dei **lavoratori dipendenti** che **soddisfano contestualmente** specifici **requisiti oggettivi** (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti) e **sogettivi** (presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico),
- da erogarsi **unitamente alla tredicesima mensilità**.

L'indennità in esame va riconosciuta dal datore di lavoro **previa richiesta** del lavoratore il quale deve attestare **per iscritto** di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il credito derivante dall'anticipo dell'indennità è recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione nel Mod. F24 (utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito), a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga.

Si illustra di seguito la disciplina del c.d. bonus Natale, anche alla luce delle istruzioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/2024. Si rimane ora, in attesa dell'istituzione del codice tributo per il recupero, da parte dei sostituti d'imposta, nel Mod. F24, del credito derivante dal riconoscimento del predetto bonus.

SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari del bonus Natale sono i titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, dunque, i **lavoratori subordinati** (compresi i lavoratori a domicilio), indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che **soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi (a, b) e soggettivi (c)** di seguito elencati:

a) titolarità, nell'anno d'imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a € 28.000

Il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:

- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019,
- della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011,
- delle mance detassate (settore Turistico) ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022,
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010; ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).

Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, TUIR.

b) imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) di importo **superiore a** quello della **detrazione da lavoro spettante** (ex art. 13, comma 1, TUIR). A tal proposito, l'Agenzia precisa che, nel caso del bonus Natale, ai fini della verifica della capienza dell'imposta lorda, la detrazione da lavoro cui fare riferimento è quella di cui all'art. 13, comma 1, TUIR, nella misura prevista per l'anno d'imposta 2024. Ciò significa che non opera il correttivo previsto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, consistente nella riduzione di 75 euro, da rapportare alla durata del rapporto, della detrazione da lavoro utilizzata per la verifica della capienza dell'imposta lorda ai fini dell'attribuzione del trattamento integrativo.

Verificata la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro, analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, l'imposta potrebbe poi risultare azzerata a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni d'imposta.

c) presenza di

- **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato **e almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, **fiscalmente a carico** (ex art. 12, comma 2, TUIR). Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato anche per i casi in cui il soggetto sia una delle due parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (in forza della norma generale di equiparazione di cui all'art. 1, comma 20, Legge n. 76/2016 e alla conseguente applicazione a tali soggetti della disciplina sui coniugi fiscalmente a carico);

in alternativa

- **almeno un figlio fiscalmente a carico** nel caso di **nucleo familiare monogenitoriale**.
Tale circostanza si verifica qualora, alternativamente,
 - l'altro genitore è deceduto;

- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In queste ultime tre ipotesi – riconducibili alla fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale – ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. L'Agenzia puntualizza come in tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, l'eventuale convivenza *more uxorio* non preclude la spettanza del bonus (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti). Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta al lavoratore dipendente che:

- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Si ricorda che per risultare **fiscalmente a carico**, è necessario essere titolari di un **reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili **ovvero non superiore a euro 4.000** nel caso dei **figli fino a 24 anni di età**.

MOMENTO DI EROGAZIONE

Il **bonus Natale va corrisposto “unitamente alla tredicesima mensilità”**. Questo inciso contenuto nella norma porta a ritenere che l'erogazione della tredicesima mensilità costituisca non solo il riferimento temporale (stabilito dai CCNL) ma anche il presupposto stesso per la corresponsione del predetto bonus.

Tale conclusione si ritiene essere avallata anche dal fatto che il bonus in oggetto costituisce una misura transitoria per il 2024 nelle more dell'introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità e, secondo i calcoli effettuati dal Governo, dovrebbe comportare, per il lavoratore che ne beneficia, un risparmio analogo a quello che avrà in futuro dall'applicazione della tassazione sostitutiva della tredicesima mensilità.

NATURA E MISURA DEL BONUS

Il bonus Natale, pari al massimo a **100 euro**,

- **è un importo netto (al pari, ad esempio, del trattamento integrativo) e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali né ai fini fiscali),**
- **va rapportato al periodo di lavoro nel 2024.**

Nessuna riduzione del bonus deve essere, invece, effettuata **in presenza di** particolari modalità di articolazione dell'**orario di lavoro** (ad esempio il **part-time** orizzontale, verticale o ciclico).

Rispetto al riproporzionamento del bonus in funzione del periodo di lavoro nel 2024, l'Agenzia puntualizza che, *“in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione”*.

L'inciso conferma l'utilizzo, a tali fini, del numero di giorni compreso nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni di lavoro dipendente, dunque, del numero di giorni che danno diritto alla retribuzione anche differita. Si tratta del principio esplicitato nella Circolare del MEF n. 3/1998 in base al quale nel numero dei giorni considerati per il riconoscimento delle detrazioni "(...) vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive (...)".

L'Agenzia precisa, inoltre, che in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi di lavoro contemporanei devono essere computati una sola volta. Analogamente, in caso di conguaglio complessivo di redditi di lavoro dipendente derivanti da una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno 2024, sia con lo stesso datore di lavoro (come nel caso dei lavoratori stagionali) sia con datori di lavoro diversi (anche non contemporanei), il bonus va quantificato in base al numero complessivo dei giorni di detrazione da lavoro spettanti nel 2024 (e considerati in sede di conguaglio complessivo) e non, dunque, considerando solo quelli riconducibili all'ultimo periodo di lavoro intrattenuto con il datore di lavoro che ne effettua l'erogazione.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il sostituto d'imposta riconosce il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore e compensa il credito maturato nel Mod. F24

- con il codice tributo che verrà istituito dall'Agenzia delle Entrate;
- a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del bonus e, qualora lo stesso risulti non spettante, provvede al relativo recupero.

Il bonus è, comunque, rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.

In sede dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, qualora il lavoratore

- pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici), ovvero
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, a fronte della mancata presentazione della richiesta in tal senso), lo stesso potrà beneficiare del bonus.

Sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell'istituzione del bonus Natale).

RICHIESTA DEL LAVORATORE

Il riconoscimento del bonus Natale è subordinato alla **specificata richiesta** del lavoratore dipendente resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari (codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale) per beneficiare del bonus in esame.

Sarà nostra cura inviarvi quanto prima la bozza della dichiarazione per i soggetti interessati, in attesa che i nostri programmatori la inseriscano nel nostro gestionale.